ASSOCIAZIONE NAZIONALE GIUDICI DI PACE
fondata nel 1994
"La giustizia al servizio dei cittadini"

CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE

FEDER.M.O.T.
Federazione Magistrati Onorari di Tribunale

U N I O N E NAZIONALE G I U D I C I DI P A C E
** Unagipa **

UNIMO
Unione Nazionale Italiana Magistrati Onorari

Onorevole
Consiglio Superiore della Magistratura

Onorevole Sig. Vice Presidente
Avv. Giovanni Legnini

Roma, 23 febbraio 2017

Oggetto: Proposta di immissione di circa duecento nuovi magistrati onorari.
La posizione contraria delle associazioni firmatarie.

Onorevole Vice Presidente,
Onorevole Consiglio,

le scriventi Associazioni intendono sottoporre alla Sua attenzione, e a quella dei Consiglieri del supremo Consesso cui Ella sovrintende, la propria preoccupazione per le anticipazioni pervenute in ordine alla imminente nomina di circa duecento nuovi giudici onorari di pace.

1. **Rilievi critici all'immissione di nuovi magistrati onorari in base alle graduatorie del 2007.**

Il Consiglio intenderebbe assumere tale iniziativa utilizzando graduatorie relative all'ultimo reclutamento per giudice onorario di tribunale (Got), figura antesignana, unitamente a quella del giudice di pace (Gdp), del giudice onorario di pace (Gop) istituito con la legge delega 57/2016, in cui entrambe le preesistenti sono confluite.

Evidenti ragioni giuridiche e di opportunità ci inducono ad avversare tale epilogo e a chiedere formalmente al Consiglio superiore di non dare seguito a questa proposta.

Preliminarmente suscita forte perplessità la scelta di attuare tale consistente immissione in servizio di nuovi magistrati onorari attingendo nel 2017 gli idonei di graduatorie distrettuali risalenti a una procedura selettiva del 2007.

Evidente appare infatti l'obsolescenza dei vagli comparativi sottesi alla redazione delle predette graduatorie, sotto molteplici profili. Innanzitutto esse riguardano una platea di

professionisti selezionati sulla base di *curricula* non più aggiornati negli ultimi dieci anni; inoltre esse non includono, tra coloro che sarebbero nominati, quanti in allora rifiutarono la nomina (mentre oggi l'accetterebbero) o ancora, avendola formulata, vanterebbero oggi titoli prevalenti su quelli posseduti da chi in allora li precedeva (tale è il caso, ad esempio, che si verifica nominando avvocati non più in esercizio da anni, e forse non più nel pieno possesso di cognizioni professionali adeguate, che oggi vantano una anzianità minore rispetto a coloro che un tempo precedevano in graduatoria).

Appare poi pressoché certa l'illegittimità di una eventuale nomina di nuovi Gop selezionati attraverso graduatorie relative alla diversa figura del Got, giacché l'assetto ordinamentale instauratosi con la riforma del 2016 ha comportato un superamento della dicotomia Gdp/Got e delle relative competenze, senza che peraltro si sia consentita alcuna proroga legale delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario che consentivano la nomina dei soppressi Got presso i tribunali ordinari (v. *infra*).

L'istituzione di una nuova figura, quella del Gop, per la quale si è delegato il Governo all'approntamento della relativa normativa primaria, ha comportato quindi la cessazione delle figure del Got e del Gdp.

In tal senso, basti considerare che all'esito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 92/2016, tutte le precedenti nomine di got e vpo, eseguite tramite le contestate graduatorie, sono state azzerate, con conferimento di un nuovo mandato quadriennale a tutti i magistrati onorari, gop e vpo, già in servizio, e solo a loro, con esclusione di qualsiasi aspirante magistrato non ancora in carica, con la conseguenza che tutte le graduatorie antecedenti all'entrata in vigore del richiamato decreto legislativo sono divenute implicitamente inefficaci.

Molti got e vpo, nominati sino a qualche mese prima (ma anche qualche giorno prima!) con incarichi triennali, in conseguenza dell'entrata in vigore del decreto legislativo 92/2016 sono cessati dai predetti incarichi e sono stati investiti di un nuovo, e del tutto distinto, incarico quadriennale, che è iniziato (per tutti indistintamente) il 1° giugno 2016 e cesserà il 31 maggio 2020, previa valutazione di professionalità del nuovo organo consiliare, denominato sezione autonoma relativa alla magistratura onoraria e costituito da vpo e gop, figura quest'ultima già istituzionalizzata addirittura a livello degli organi distrettuali di autogoverno, ossia i Consigli Giudiziari.

Il potere legislativo delegato dalla legge delega 57/2016, insomma, non è rimasto inutilizzato (circostanza che comunque non comporterebbe l'ultrattività delle disposizioni sulla nomina dei magistrati onorari presso i tribunali), ma è già stato consumato dal Governo proprio con riferimento al superamento delle figure del Got e del Gdp, attraverso la previsione che l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo presso gli organismi distrettuali rappresentativi della magistratura onoraria sia attribuito alla titolarità dei Gop, categoria che annovera un'unica platea di elettori che indistintamente eleggono i propri colleghi senza distinzione tra coloro che hanno esercitato in passato le funzioni di Gdp rispetto a quanti hanno esercitato quelle di Got.

Sarebbe davvero aberrante, dopo che il Legislatore delegato, con fonte primaria di diritto, ha dichiarato cessati tutti gli incarichi nascenti dalle richiamate graduatorie del 2007, conferendo un

nuovo ed unitario mandato quadriennale a tutti i magistrati precedentemente in servizio, provvedere ora, in palese violazione del richiamato decreto legislativo, ad attingere dalle medesime graduatorie, azzerate ed inefficaci sotto ogni profilo logico e giuridico.

In aperta violazione del decreto legislativo n. 92/2016 si vorrebbero conferire nuovi incarichi triennali, malgrado tutti quelli precedentemente conferiti attingendo dalle contestate graduatorie siano stati azzerati, e per giunta con decorrenza dall'immissione in funzione di magistrati onorari che ben potrebbero essere gli stessi gop o vpo già destinatari del mandato quadriennale loro conferito ex novo dal richiamato decreto legislativo, con una insuperabile conflittualità e sovrapponibilità fra mandati quadriennali che hanno titolo direttamente in una norma di legge ed incarichi triennali successivi privi di alcuna legittimazione, formale o sostanziale, tenuto altresì conto che il termine previsto dall'articolo 145, d.lgs. n. 51/1998 è definitivamente spirato in conseguenza della consapevole ed insindacabile scelta del legislatore di non prorogarlo.

La odierna nomina a Gop di soggetti che hanno concorso per la diversa carica di Got, costituirebbe anche una indebita compressione del principio di paritetico accesso alle cariche pubbliche, in danno a quanti nel lontano 2007 scelsero di non presentare domanda come Got o di non accettare la susseguente nomina, nel supposto convincimento che l'accoglimento della domanda e l'accettazione della relativa nomina comportassero l'esercizio delle funzioni di Got, appunto, e non quelle oggi ridisegnate dalla riforma e demandate alla novella figura del Gop.

Conseguentemente per la nomina di queste nuove figure (Giudice onorario di Pace e Vice Procuratore Onorario) occorrerà procedere una volta emesso il decreto attuativo e con la disciplina delineata dall'art. 2 co. 3 L. 57/2016, con la conseguenza che tutte le precedenti graduatorie sono perente.

Diversamente opinando, si consentirebbe di svolgere funzioni giurisdizionali a persone prive di alcun titolo per farlo, essendo stata abrogata la figura per la quale avevano presentato domanda.

2. La necessità di sbloccare le procedure di trasferimenti.

Eventuali esigenze di copertura organica delle sedi in cui la presenza dei Gop sia insufficiente, invero, possono essere soddisfatte con strumenti giuridici più coerenti coi predetti vincoli ordinamentali, quali l'avvio di una procedura di mobilità nazionale.

A tale istituto il CSM è già ricorso in passato sia per i Gdp (per i quali era previsto dalla relativa normativa di settore) sia per i Got (ammessi almeno in altre due occasioni al trasferimento presso altra sede – pur in assenza di esplicita previsione legislativa – in forza di una interpretazione costituzionalmente orientata delle vigenti disposizioni).

Non vi è quindi motivo di pretermettere l'interesse dei magistrati onorari oggi in servizio a un mutamento di sede che realizzi al meglio anche l'interesse pubblico di coprire le sedi connotate da un particolare fabbisogno di tale personale.

Tale soluzione, oltre che più efficiente, coerente con gli interessi in gioco e con i vincoli

ordinamentali citati, comporterebbe tendenzialmente un minore aggravio di spesa e, soprattutto, manterrebbe impregiudicata la possibilità di attendere i decreti legislativi attuativi delle delega, la cui emissione non potrà tardare oltre il termine annuale di ormai prossima scadenza.

Sarebbe davvero surreale, infatti, che si addivenisse a decreti ministeriali di nomina di figure professionali non più contemplate dall'ordinamento, mentre una delega ancora efficace consente al Governo di intervenire con fonte legislativa primaria a regolare le modalità di selezione del personale interessato a concorrere al nuovo incarico di Gop e Vpo.

La legge delega detta d'altronde nuovi e ben diversi parametri per la selezione dei nuovi magistrati onorari, invero ritenuti dal legislatore Parlamentare preferibili rispetto a quelli precedentemente in vigore.

Il Ministro della giustizia farebbe quindi uso del proprio potere amministrativo di nomina dei Got in un tempo successivo a quello in cui hanno avuto vigenza le disposizioni che glielo attribuiscono. Per converso, il Governo è titolare di poteri di legiferazione delegata – in parte già esercitati – per i quali la legge delega gli ha assegnato un termine e dei quali non fa ancora uso pieno esclusivamente per propria scelta, determinata da imprescindibili esigenze di adeguamento all'ordinamento comunitario, trattandosi di adempimento a vincoli politici e comunitari sottratto al sindacato di questo pregevole Consesso.

Tale nomina, poi, non sarebbe scevra di prevedibili rallentamenti e complicazioni procedurali correlate a all'instaurazione di contenziosi giurisdizionali che sarebbero intentati, anche dalle scriventi, avverso l'immissione nelle fila dei Gop di soggetti selezionati per altro tipo di chiamata e sulla base di norme non più in vigore, tra cui l'art. 245 Dlgs 51/1998 che consentiva dette nomine non oltre il termine (da alcuna norma differito!) del 31 maggio 2016.

Ne discende che a partire dal 1° giugno 2016, per effetto delle richiamate fonti primarie di diritto (decreti legislativi nn. 51/1998 e 92/2016), non è più possibile procedere alle nomine di got e vpo, entrambi confluiti, assieme ai gdp, in unico corpo magistratuale, giudicante e requirente, all'esito dell'approvazione della legge delega n. 57/2016 e della scelta di darvi immediata attuazione, tramite approvazione del d.lgs. n. 92/2016 e la consapevole scelta di non prorogare il termine sancito dall'articolo 245 del d.lgs. n. 51/1998, con la conseguenza che tutti i magistrati onorari attualmente in servizio, siano essi vpo, gop, got o gdp, traggono in via esclusiva legittimazione dal decreto legislativo n. 92/2016, che ha conferito loro, con decorrenza dalla stessa data (1° giugno 2016) un mandato quadriennale, azzerando tutti gli incarichi pregressi in corso o in proroga, e tutte le relative procedure concorsuali e graduatorie dalle quali tali incarichi, definitivamente cessati, senza alcuna possibilità di reiterazione o proroga, traevano fondamento.

I costi di finanziamento delle duecento nuove nomine sarebbero poi destinati a aumentare nel tempo, allorché si attuasse il criterio, previsto nella legge delega, di riconoscere un'indennità annua fissa a tutti i magistrati onorari in servizio, con l'evidente non sostenibilità finanziaria di tale scelta.

Appare invece fondamentale tenere costante e, anzi, ridurre, la consistenza organica

complessiva dei magistrati onorari, in un momento in cui si sta ragionando sull'impatto ordinamentale e finanziario delle varie soluzioni operabili per porre fine al precariato della categoria.

La nomina di nuovi magistrati onorari e la loro sottoposizione a un inquadramento giuridico oggetto di vaglio in sede comunitaria, integrerebbe poi gli estremi di un comportamento confliggente con i predetti vincoli sovranazionali; invero tutti gli organi degli Stati membri, inclusi quelli titolari di funzioni amministrative, devono attenersi ai principi di leale cooperazione di cui all'art. 4 par. 3 del TUE.

Nel rimarcare ancora una volta come, invece, la natura onoraria del rapporto di servizio discenda dai sistemi di selezione e non implichi affatto l'amovibilità, l'intermittenza di funzioni, la precarietà retributivo-previdenziale o la natura a tempo determinato del rapporto (propria quest'ultima esclusivamente delle figure onorarie elettive), confidiamo nel Suo autorevole intervento risolutore e al contempo esprimiamo la piena contrarietà alla nomina, di ulteriori 200 magistrati, in assenza di una legge che lo consenta.

Le scriventi chiedono inoltre al Consiglio Superiore della Magistratura di valutare l'opportunità di avviare immediatamente una procedura di interpello per il trasferimento volontario del personale di magistratura onoraria attualmente in servizio (unico titolato, nell'attuale assetto ordinamentale, in assenza di graduatorie valide prontamente scorribili, a ricoprire le funzioni già assolte in altra sede) presso gli uffici giudiziari in maggiore sofferenza.

Con osservanza

Per delega dei Presidenti
Alberto Rossi
(Segr. Gen. Unagipa)
Alberto Rossi